



SENTENZA - 131/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Paola BRIGUORI Consigliere relatore

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

Flavia D'ORO Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al **n. 60358** del
registro di segreteria

avverso

la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per
l'Umbria n. 46/2022

promossi da:

PLLUMAJ PAULIN, (c.f. PLLPLN81D24Z100K), nato in Albania il 24
aprile 1981 residente in Foligno Via Perticani, n. 9, elettivamente domiciliato
in Perugia, alla Via Danzetta n. 14, presso e nello studio dell'Avv. Daniela
Paccoi Tel. 0755728281 – pec: daniela.paccoi@avvocatiperugiapec.it, dalla
quale è assistito, rappresentato e difeso, come da procura in atti, con
dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax

	0755728821, nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata	
	daniela.paccoi@avvocatiperugiapec.it ;	
	<i>appellante principale</i>	
	-LUCA FANCELLI (c.f.FNCLCU65E06D653L) nato il 06.05.1965 nato a	
	Foligno (PG) ed ivi residente in Via Monte Giove n.1 in qualità di Legale	
	Rappresentante p.t. ed Amministratore Unico p.t. della società “La Bastiglia	
	s.r.l.” (P.I. 02800900546), rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Cozza	
	(c.f. CZZNTN78T07I308B – PEC antonio.cozza@avvocatiperugiapec.it) del	
	Foro di Perugia, con studio in Perugia, Via Fiume n. 17 , ove lo stesso ha	
	eletto domicilio, come da procura in atti;	
	<i>appellante incidentale</i>	
	<i>contro</i>	
	-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria in persona	
	del Procuratore regionale pro tempore;	
	-Procura Generale in persona del Procuratore Generale pro tempore.	
	<i>appellate</i>	
	VISTI gli atti d’appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI nell’udienza del 10 giugno 2026, svolta con l’assistenza del segretario	
	Dott.ssa Spirito Alessia - data per letta, con il consenso delle parti, la relazione	
	del relatore, Consigliere Paola Briguori - per l’appellante Pllumaj Paulin,	
	l’Avv. Ludovica Formoso su delega scritta dell’Avv. Paccoi Daniela; per	
	l’appellante Fancelli Luca l’Avv. D’Urso Antonio su delega orale dell’Avv.	
	Cozza Antonio; il VPC dr.ssa Emanuela Rotolo per la Procura Generale.	
	FATTO	
	2	

	1. Con atto di citazione depositato il 15 gennaio 2021, la Procura regionale	
	conveniva in giudizio, innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per	
	l’Umbria, Luca Fancelli – in proprio e quale legale rappresentante e	
	amministratore unico <i>pro tempore</i> della società “La Bastiglia S.r.l.”, poi	
	divenuta “Artedile S.r.l.” – e Paulin Pllumaj – in proprio e quale titolare della	
	ditta individuale “Impresa Edile Paulin” –, chiedendone la condanna al	
	risarcimento del danno erariale.	
	1.1. La vicenda trae origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza	
	di Foligno (avviata il 3 settembre 2018 e conclusa il 22 febbraio 2019) nei	
	confronti della ditta individuale del Pllumaj, scaturita da un pregresso	
	controllo incrociato sulla società “La Bastiglia S.r.l.”, esercente attività	
	alberghiera e di ristorazione in Spello e amministrata dal Fancelli. Secondo la	
	prospettazione attorea, ne era emerso un meccanismo fraudolento fondato su	
	fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla ditta del	
	Pllumaj e utilizzate dal Fancelli per conseguire contributi regionali in misura	
	superiore al dovuto: i lavori di ristrutturazione dell’albergo “La Bastiglia”,	
	fatturati per complessivi euro 594.000,00, sarebbero risultati eseguiti solo in	
	parte e a costi notevolmente inferiori.	
	Il danno erariale veniva, quindi, individuato dalla Procura nella fraudolenta	
	percezione e utilizzazione, nell’anno 2013, di finanziamenti regionali a fondo	
	perduto, e quantificato in €. 232.798,77, cioè al totale dei finanziamenti	
	indebitamente percepiti pari a €. 200.000,00 euro maggiorati della quota di	
	interessi legali, come calcolata nella determinazione dirigenziale della	
	Regione Umbria n. 11346 del 11.11.2019.”	
	1.2. Con il medesimo atto introduttivo la Procura chiedeva il sequestro	
	3	

	conservativo fino alla concorrenza del credito azionato; la misura, autorizzata	
	con decreto presidenziale del 20 gennaio 2021 – ravvisati la verosimile	
	fondatezza della domanda e il pericolo di dispersione della garanzia	
	patrimoniale – veniva confermata all’esito della fase cautelare.	
	2. Con sentenza n. 46/2022, la Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria	
	accoglieva la domanda della Procura regionale e condannava in via solidale,	
	a titolo di dolo, Luca Fancelli – in proprio e quale legale rappresentante e	
	amministratore unico <i>pro tempore</i> della società “La Bastiglia S.r.l.”, poi	
	divenuta “Artedile S.r.l.” – e Paulin Pllumaj – in proprio e quale titolare della	
	ditta individuale “Impresa Edile Paulin” – al pagamento, in favore della	
	Regione Umbria, della somma di euro 232.798,77 (di cui euro 200.000,00 per	
	sorte capitale e la restante parte per interessi legali), oltre accessori dalla	
	pubblicazione della sentenza al saldo, nonché, in parti uguali, delle spese di	
	giudizio, comprensive della fase cautelare.	
	2.1. In rito, la Sezione affermava la giurisdizione contabile, sul rilievo che	
	l’indebita percezione, la distrazione o la cattiva utilizzazione di finanziamenti	
	pubblici da parte di soggetti privati instaurano un rapporto di servizio di fatto	
	con l’ente erogatore e che, ove beneficiaria sia una società di capitali, l’azione	
	è esercitabile anche nei confronti della persona fisica che, quale	
	amministratore o effettivo <i>dominus</i> , abbia gestito fraudolentemente le risorse	
	pubbliche. Respingeva, inoltre, l’eccezione di nullità della citazione,	
	reputando rituale la notifica dell’invito a dedurre eseguita, dopo due tentativi	
	non andati a buon fine, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ed escludeva ogni	
	decadenza connessa alla tardiva costituzione del Fancelli, contenendo la	
	relativa memoria mere difese e non eccezioni in senso stretto.	
	4	

	2.2. L'eccezione di prescrizione veniva rigettata in ragione dell'occultamento	
	doloso del danno, insito nelle connotazioni fraudolente della condotta: il <i>dies</i>	
	<i>a quo</i> era, pertanto, individuato non nell'erogazione dei contributi (dicembre	
	2013), bensì nella scoperta del danno, coincidente con l'informativa della	
	Guardia di Finanza pervenuta alla Procura contabile il 6 marzo 2019. Ciò in	
	quanto gli inviti a dedurre erano stati notificati nel corso del 2020 e l'atto di	
	citazione era stato depositato il 15 gennaio 2021.	
	2.3. Nel merito, il primo giudice riteneva provato che le fatture presentate agli	
	uffici regionali documentassero prestazioni per euro 594.000,00, mentre le	
	medesime fatture (identiche per numero, data e descrizione), acquisite presso	
	la società, indicavano un costo di euro 122.580,00; dal confronto tra le distinte	
	di bonifico esibite in Regione e gli estratti del conto corrente sociale	
	emergeva, inoltre, l'alterazione degli importi, non risultando mai versata la	
	somma di euro 471.420,00 e rivelandosi i residui pagamenti in gran parte	
	fittizi, in quanto oggetto di retrocessione in contanti. Gli uffici regionali,	
	indotti in errore da tale documentazione, avevano dunque erogato contributi	
	altrimenti non conseguibili dalla società; i provvedimenti concessori erano	
	stati, peraltro, entrambi revocati dalla Regione (determinazione dirigenziale	
	n. 11346 dell'11 novembre 2019), senza che risultassero, allo stato,	
	restituzioni o recuperi.	
	2.4. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo veniva ravvisato in capo al	
	Fancelli, per il ricorso ad artifici e raggiri diretti a conseguire contributi	
	superiori al dovuto e a sviarli dalla finalità pubblica di destinazione, nonché	
	in capo al Pllumaj, ritenuto pienamente consapevole delle condotte illecite	
	del primo e partecipe del <i>pactum sceleris</i> attuato mediante le fatture false e	
	5	

	gli altri documenti giustificativi non rispondenti alla realtà delle operazioni	
	economiche sottostanti.	
	3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello Paulin Pllumaj,	
	chiedendone l’annullamento. L’appellante deduceva i seguenti motivi:	
	a) <i>“Eccezione di intervenuta prescrizione. Violazione e/o falsa applicazione</i>	
	<i>dell’art. 1 e art. 2 della L. 20/1994 in ordine alla sussistenza del dolo o colpa</i>	
	<i>grave ed in ordine al dies a quo in relazione all’esistenza dell’occultamento</i>	
	<i>doloso. Erronea applicazione della legge e/o erronea/omessa valutazione</i>	
	<i>delle risultanze probatorie in relazione all’esistenza del rapporto di servizio</i>	
	<i>ed erronea valutazione e/o carenza, illogicità, infondatezza e</i>	
	<i>contraddittorietà della motivazione. Violazione art. 5 c.g.c. Violazione</i>	
	<i>principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione”;</i>	
	b) <i>“Erronea applicazione della legge e/o erronea/omessa valutazione delle</i>	
	<i>risultanze probatorie in relazione all’esistenza del dolo e/o occultamento</i>	
	<i>doloso ed erronea valutazione e/o carenza, illogicità, infondatezza e</i>	
	<i>contraddittorietà della motivazione. Violazione art. 5 c.g.c. ”.</i>	
	3.1. Con il primo motivo, Paulin Pllumaj censurava il rigetto dell’eccezione	
	di prescrizione, lamentando che il primo giudice avrebbe fatto decorrere il	
	termine dalla scoperta del danno – coincidente con l’informativa della	
	Guardia di Finanza del 6 marzo 2019 – senza motivare sulla concreta	
	sussistenza dell’occultamento doloso in capo ad esso appellante, la cui	
	posizione avrebbe dovuto essere distinta da quella del Fancelli.	
	L’occultamento doloso, infatti, non coinciderebbe con la commissione dolosa	
	del fatto dannoso, ma richiederebbe un <i>quid pluris</i> , ossia atti consapevoli e	
	specificamente diretti a impedire la conoscenza del danno o del suo fatto	
	6	

	generatore, nella specie non accertati.	
	Escludeva, inoltre, la sussistenza di un rapporto di servizio con la Regione	
	Umbria – configurabile, al più, in capo al Fancelli, diretto percettore dei	
	contributi – avendo egli operato nell’ambito di un rapporto meramente	
	privatistico con la società committente, senza obblighi informativi verso	
	l’amministrazione erogante: donde l’impossibilità di ascrivergli una condotta	
	occultatrice. In assenza di questa, il <i>dies a quo</i> andava individuato	
	nell’erogazione dei fondi, avvenuta nel 2013, con conseguente maturazione	
	del termine quinquennale prima dell’esercizio dell’azione contabile.	
	Rilevava, infine, che la documentazione contabile ritenuta falsa o alterata era	
	nella disponibilità della Regione sin dall’erogazione dei contributi, sicché	
	l’amministrazione avrebbe potuto verificarne tempestivamente la regolarità;	
	l’attivazione delle verifiche solo nel 2019 si sarebbe risolta, nella	
	prospettazione difensiva, in una violazione dei principi di buon andamento,	
	inidonea a spostare in avanti la decorrenza della prescrizione.	
	3.2. Con il secondo motivo, l’appellante deduceva il difetto di motivazione	
	della sentenza nella parte in cui aveva affermato, in poche righe, la sua piena	
	consapevolezza delle condotte illecite del Fancelli, senza indicare gli elementi	
	probatori a sostegno.	
	Osservava che il procedimento penale n. 2949/2018 R.G.N.R., pendente per	
	i medesimi fatti dinanzi al Tribunale di Spoleto, era ancora in fase	
	dibattimentale – unica sede di formazione della prova – sicché la	
	responsabilità non avrebbe potuto ritenersi accertata sulla base delle sole	
	risultanze dell’istruttoria penale, fondate peraltro su elementi indiziari di	
	scarso pregio. La falsificazione delle fatture e delle distinte di pagamento	

	sarebbe riconducibile al solo Fancelli, quale diretto percettore delle	
	erogazioni pubbliche, mentre esso appellante, estraneo alla duplicazione e	
	alterazione della documentazione inoltrata alla Regione, ne sarebbe rimasto a	
	sua volta vittima.	
	Contestava, in ogni caso, la configurabilità del dolo erariale, che richiedeva	
	non soltanto la consapevolezza della condotta, ma anche la volontà	
	dell’evento dannoso o, quantomeno, la previsione e accettazione del rischio	
	del pregiudizio: in difetto di uno specifico accertamento sull’accordo	
	fraudolento con il Fancelli, la responsabilità solidale sarebbe risultata fondata	
	su una doppia presunzione, in violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost.	
	Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata	
	per illogicità o motivazione apparente, con rigetto della domanda risarcitoria	
	proposta nei suoi confronti.	
	4. Proponeva, altresì, appello Luca Fancelli, nella qualità di legale	
	rappresentante e amministratore unico <i>pro tempore</i> della società “La Bastiglia	
	S.r.l.”, chiedendo l’integrale riforma della sentenza n. 46/2022. L’appellante	
	deduceva i seguenti motivi:	
	<i>a) “Estinzione del diritto per intervenuta prescrizione. Falsa ed erronea</i>	
	<i>applicazione dell’art. 1 c. 2 L. 20/1994. Mancata ed erronea valutazione di</i>	
	<i>elementi di fatto ed istruttori. Carenza ed illogicità della motivazione in punto</i>	
	<i>di prescrizione”;</i>	
	<i>b) “Violazione e falsa applicazione dell’art 1 c.1 L.20/1994. Mancata ed</i>	
	<i>erronea valutazione di elementi di fatto ed istruttori nella qualificazione</i>	
	<i>dell’illecito. Insufficiente motivazione per qualificare il danno erariale ed il</i>	
	<i>dolo come elemento soggettivo della fattispecie”.</i>	
	8	

4.1. Con il primo motivo, Luca Fancelli censurava il rigetto dell'eccezione di		
prescrizione. Richiamata la giurisprudenza contabile secondo cui, in caso di		
erogazione di finanziamenti pubblici, il <i>dies a quo</i> coinciderebbe con		
l'effettivo pagamento del contributo – momento in cui il danno diverrebbe		
certo, concreto e attuale, realizzandosi la <i>deminutio patrimonii</i> dell'ente –,		
lamentava che il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente l'occultamento		
doloso in modo automatico, senza accertarne in concreto i presupposti:		
l'occultamento non avrebbe potuto desumersi dalle sole connotazioni		
fraudolente del fatto, richiedendo la prova di una specifica condotta, anche		
omissiva, diretta a impedire la conoscibilità del danno o del suo fatto		
generatore.		
Nella specie – proseguiva – nessuna obiettiva preclusione ai controlli sarebbe		
stata ravvisabile, essendo la Regione titolare, in forza degli stessi bandi, di		
espliciti poteri di verifica tecnica e amministrativa, da esercitarsi sia nella fase		
di ammissione sia in quella di erogazione, anche mediante sopralluoghi diretti		
ad accertare la rispondenza degli interventi al progetto presentato. I lavori		
progettati erano stati, del resto, effettivamente eseguiti, come attestato dai		
verbali di sopralluogo e dalle dichiarazioni del responsabile del procedimento		
dei due bandi, dott. Mauro Morosetti, del tecnico istruttore regionale, geom.		
Marco Bocci, dell'arch. Alessandro Cucciarelli, firmatario del progetto di		
ristrutturazione, e del geom. Luca Foglietti, incaricato di collaborare alla		
redazione dei computi metrici e di seguire i lavori in cantiere; le stesse		
annotazioni di polizia giudiziaria del novembre 2018 davano atto		
dell'esecuzione dei lavori sull'immobile beneficiario per un importo		
corrispondente al computo metrico di circa euro 594.000,00.		

	Quanto al presunto accordo fraudolento, l'appellante ne contestava la	
	ricostruzione meramente presuntiva: i rapporti con la ditta del Pllumaj erano	
	regolati da un contratto di appalto depositato presso la Regione sin dalla	
	presentazione della domanda di partecipazione ai bandi – e quindi pienamente	
	conoscibile dall'amministrazione – il quale prevedeva il pagamento del	
	corrispettivo delle opere mediante cessione di quote di un terreno edificabile	
	di proprietà della “Artedile S.r.l.”, del valore stimato di euro 500.000,00. Le	
	somme retrocesse dal Pllumaj al Fancelli sarebbero state, dunque, il	
	corrispettivo dell'acquisto del 45 per cento delle quote, congruo rispetto al	
	valore dell'affare, e non l'indice di un'intesa illecita.	
	Escluso, pertanto, l'occultamento doloso, il <i>dies a quo</i> della prescrizione	
	andrebbe individuato nella data dell'ultimo pagamento, ossia il 30 dicembre	
	2013, con conseguente maturazione della prescrizione in data 30 dicembre	
	2018.	
	4.2. Con il secondo motivo, Luca Fancelli contestava la sussistenza degli	
	elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Il rapporto tra	
	condotta ed evento dannoso sarebbe risultato fondato in via esclusiva sulle	
	indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto,	
	sull'acquisizione delle fatture contestate e su un accordo fraudolento	
	meramente presunto, laddove le finalità pubbliche cui l'erogazione era	
	collegata sarebbero state effettivamente conseguite, come accertato nelle	
	verifiche dell'ente erogatore.	
	Censurava, in particolare, l'affermazione della sentenza secondo cui gli uffici	
	regionali, indotti in errore dalle false fatturazioni, avrebbero erogato somme	
	altrimenti non conseguibili dalla società: i bandi non prevedevano, infatti, una	
	10	

	soglia minima di spesa, ma un contributo percentuale sulle spese ammissibili,	
	sicché, pur ammettendo irregolarità nella fatturazione, “La Bastiglia S.r.l.”	
	avrebbe comunque avuto diritto al contributo a fondo perduto, sia pure in	
	misura ridotta; tanto più che i lavori indicati nei computi metrici, per circa	
	euro 594.000,00, sarebbero stati effettivamente eseguiti e le fatturazioni	
	risulterebbero corrette almeno per l’importo di euro 122.580,00. Il primo	
	giudice avrebbe, dunque, omesso una puntuale quantificazione delle spese	
	effettivamente sostenute e finanziabili, con conseguente incertezza	
	sull’effettività e sulla concreta consistenza del danno.	
	In sostanza, secondo l’appellante, il diritto alla contribuzione avrebbe escluso,	
	inoltre, in radice l’elemento soggettivo, non risultando provate né	
	l’intenzionalità di arrecare un danno all’erario, né la rappresentazione e	
	accettazione del pregiudizio quale possibile o probabile conseguenza della	
	condotta. Ribadita l’inesistenza dell’accordo illecito con il Pllumaj,	
	l’appellante concludeva, pertanto, per l’annullamento integrale della sentenza	
	impugnata.	
	5. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, con le quali	
	chiedeva il rigetto degli appelli proposti da Pllumaj e da Fancelli, ritenendo	
	che le argomentazioni svolte dagli appellanti, pur ampiamente articolate, non	
	fossero idonee a scalfire la coerenza del percorso motivazionale seguito dalla	
	sentenza impugnata.	
	Dava preliminarmente atto che il procedimento penale relativo ai medesimi	
	fatti, nel quale era stato disposto il rinvio a giudizio in data 9 ottobre 2019,	
	era stato definito con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 631/2025, passata	
	in giudicato il 26 novembre 2025, con declaratoria di prescrizione dei reati	

	ascritti, non essendo stati ritenuti gli elementi probatori processualmente	
	acquisiti idonei a fornire con evidenza la prova dell’innocenza degli imputati.	
	Quanto al primo profilo, relativo alla prescrizione dell’azione contabile,	
	osservava che la sentenza impugnata aveva correttamente rigettato	
	l’eccezione sollevata da entrambi i convenuti, individuando il dies a quo nella	
	data dell’informativa della Guardia di Finanza, inviata e pervenuta il 6 marzo	
	2019, dalla quale avevano preso avvio le indagini della Procura regionale.	
	Secondo il requirente, l’iter argomentativo del primo giudice era ineccepibile,	
	poiché solo da tale momento l’ente erogante aveva acquisito consapevolezza	
	delle irregolarità che avevano interessato la pratica di finanziamento, tanto da	
	adottare successivamente la determinazione dirigenziale n. 11346 dell’11	
	novembre 2019, con la quale era stata disposta la revoca del contributo	
	concesso.	
	La Procura evidenziava, inoltre, che, considerando la data di ricezione	
	dell’informativa, e comunque anche il successivo provvedimento di revoca	
	del finanziamento, l’azione contabile doveva ritenersi tempestiva, atteso che	
	l’ultimo invito a dedurre era stato notificato a Pllumaj il 4 ottobre 2020, ai	
	sensi dell’art. 143 c.p.c.	
	A fronte delle censure degli appellanti, i quali contestavano la qualificazione	
	della condotta in termini di occultamento doloso, il requirente richiamava il	
	disposto dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, osservando che la	
	<i>“data in cui si è verificato il fatto dannoso”</i> doveva essere intesa come	
	comprensiva sia del fatto sia dell’evento dannoso, in modo da ancorare la	
	decorrenza della prescrizione alla <i>deminutio patrimonii</i> dell’ente danneggiato	
	e alla conoscibilità oggettiva del danno da parte del creditore, secondo la	
	12	

	regola generale di cui all’art. 2935 c.c.	
	Precisava che l’eccezione prevista dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del	
	1994, in caso di occultamento doloso del danno, costituiva una specificazione	
	della regola generale sulla decorrenza della prescrizione, in quanto	
	determinate condotte, connotate da rilevanza penale o comunque non palesi,	
	impedivano la conoscibilità oggettiva del danno da parte	
	dell’amministrazione danneggiata.	
	Nel caso di specie, secondo la Procura, la condotta aveva avuto rilevanza	
	penale, ancorché il relativo giudizio fosse stato definito con sentenza	
	dichiarativa della prescrizione, ed era comunque venuta alla luce soltanto	
	all’esito delle verifiche fiscali sulle attività finanziate, che avevano avuto un	
	ruolo essenziale nel disvelamento delle irregolarità poi vagliate dal	
	competente ufficio regionale. Sottolineava, dunque, che l’indebita percezione	
	dei finanziamenti pubblici si era realizzata attraverso un meccanismo	
	fraudolento fondato su false fatturazioni per operazioni inesistenti, rilasciate	
	dalla ditta del Pllumaj e utilizzate dal Fancelli, titolare della struttura	
	alberghiera, per la richiesta dei fondi pubblici.	
	Aggiungeva che solo mediante l’incrocio dei dati tra le fatture esibite alla	
	Regione, per l’importo programmato dei lavori pari a euro 594.000,00, e	
	quelle acquisite presso la società beneficiaria, per l’importo di euro	
	122.580,00, era stato possibile ricostruire la tecnica fraudolenta e determinare	
	il conseguente danno erariale. Per tale ragione, ad avviso della Procura	
	generale, era corretto far decorrere la prescrizione dal compimento della	
	verifica fiscale.	
	Quanto alla serie di censure relative alla dedotta carenza di motivazione,	
	13	

	all'errata interpretazione dei dati processuali, alla qualificazione dell'illecito	
	e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, la Procura generale	
	riteneva che la sentenza impugnata avesse delineato, sia in fatto sia in diritto,	
	un quadro istruttorio chiaro e univoco, idoneo a sorreggere la pronuncia di	
	condanna.	
	Ricordava che la notizia di danno proveniva dalla Guardia di Finanza, la	
	quale, con informativa del 6 marzo 2019, aveva rappresentato alla Procura	
	contabile il meccanismo fraudolento posto in essere per ottenere	
	finanziamenti non dovuti o, comunque, non spettanti nella misura	
	effettivamente erogata.	
	Osservava il requirente che l'importo finanziato era stato determinato nella	
	misura del 35% dei lavori programmati per la ristrutturazione dell'hotel	
	gestito dal Fancelli, lavori che, in realtà, sarebbero stati realizzati per un	
	importo decisamente inferiore rispetto a quello rappresentato alla Regione.	
	Veniva, in particolare, evidenziata la rappresentazione di maggiori costi per	
	euro 471.420,00, pari alla differenza tra il totale delle fatture esibite agli uffici	
	regionali, euro 594.000,00, e quelle acquisite presso la società "La Bastiglia",	
	pari a euro 122.580,00.	
	La Procura generale riteneva prive di pregio le censure degli appellanti	
	dirette, da un lato, a minimizzare il danno, sull'assunto che i lavori sarebbero	
	stati comunque eseguiti e che sarebbe stato in discussione soltanto il <i>quantum</i>	
	del finanziamento, e, dall'altro, a escludere l'intenzionalità della violazione e	
	la consapevolezza del danno arrecato all'ente pubblico finanziatore.	
	Secondo il requirente, la sussistenza di un potere ispettivo in capo alla	
	Regione erogante non escludeva l'intenzionalità della condotta illecita, la	

	quale, proprio per la sua declinazione fraudolenta, richiedeva tecniche di	
	indagine complesse, quali quelle concretamente utilizzate dalla Guardia di	
	Finanza.	
	La Procura generale osservava, inoltre, che la volontarietà dell’evento non	
	poteva essere esclusa in ragione dell’esito del procedimento penale, posto che	
	il giudice penale aveva dichiarato la prescrizione dei reati senza ravvisare i	
	presupposti per una formula assolutoria piena. Quanto all’accordo illecito tra	
	gli appellanti, l’esame degli atti istruttori deponeva, secondo il criterio del	
	“più probabile che non”, per la sua sussistenza. Tale accordo risultava, in	
	particolare, provato dalla retrocessione delle somme oggetto delle fatture per	
	prestazioni inesistenti, mentre veniva ritenuta indimostrata la tesi, prospettata	
	da Fancelli, del passaggio di quote sociali tra i due soggetti.	
	La Procura generale escludeva, altresì, che potesse essere favorevolmente	
	considerata la tesi difensiva del Pllumaj circa la sua totale estraneità	
	all’accordo illecito. Le carte processuali, infatti, avrebbero dato conto di	
	un’intesa tra il richiedente il finanziamento e la ditta esecutrice dei lavori, in	
	mancaanza della quale l’illecito non avrebbe potuto essere consumato.	
	Sulla base di tali argomentazioni, concludeva chiedendo alla Sezione	
	giurisdizionale centrale d’appello, previa declaratoria di inammissibilità delle	
	istanze istruttorie, il rigetto degli appelli e la condanna degli appellanti al	
	pagamento delle spese del grado.	
	6. All’udienza del 28 gennaio 2026, erano presenti per Fancelli l’avv. Nicola	
	Pepe in sostituzione dell’avv. Antonio Cozza e per la Procura Generale il	
	VPG dr.ssa Adelisa Corsetti; nessuno era presente per Pllumaj Paulin.	
	Il Collegio, rilevata l’assenza di Pllumaj Paulin, disponeva il rinvio ex art.	
	15	

	196 c.g.c. di entrambi i giudizi all’udienza del 10 giugno 2026, con onere per	
	la Segreteria di comunicare l’estratto del verbale all’appellante Luca Fancelli,	
	presente, affinché provvedesse a notificarlo all’appellante Paulin Pllumaj,	
	assente, nel rispetto del termine di 60 giorni liberi prima dell’udienza di	
	discussione e con l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione di	
	quest’ultimo alla nuova udienza, il relativo appello sarebbe stato dichiarato	
	improcedibile anche d’ufficio.	
	All’udienza del 10 giugno 2026, l’Avv. Formoso si riportava a quanto	
	precisato nell’atto di appello e insisteva per l’accoglimento; parimenti l’Avv.	
	D’Urso insisteva per l’accoglimento del gravame. La Procura Generale, nel	
	riportarsi alle conclusioni rassegnate, precisava che l’entrata in vigore, <i>medio</i>	
	<i>tempore</i> , della legge n.1/2026 non aveva inciso sul regime di prescrizione che	
	era stato applicato dal giudice di primo grado considerato che il legislatore	
	aveva, di fatto, codificato principi pretori già elaborati nel tempo. Precisava,	
	altresi, che l’occultamento doloso operava in modo oggettivo e rappresentava,	
	quindi, il criterio di individuazione del <i>dies a quo</i> del termine di prescrizione	
	non solo per il Fancelli che si era reso autore della condotta idonea a	
	determinare un doloso occultamento, ma anche per il Pllumaj (sul punto	
	richiamava la sentenza della Sez. II centrale di appello n. 210/2023). Nel	
	merito, evidenziava che l’avvenuta realizzazione delle opere non poteva	
	essere considerata un elemento idoneo ad escludere l’antigiuridicità del fatto	
	e dell’ingiustizia del danno, considerato che ciò che rilevava era lo sviamento	
	delle risorse pubbliche dal fine per cui le stesse erano state erogate (sul punto	
	richiamava la sentenza della Sez. I centrale di appello n. 16/2024). Per quanto	
	non discusso, si riportava a quanto precisato negli scritti conclusionali.	
	16	

La causa era posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio, in considerazione della connessione oggettiva dei giudizi iscritti al n. 60358 del registro di segreteria, proposti avverso la medesima sentenza, ne dispone la riunione ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c.

2. Sempre in via preliminare, il Collegio rileva una discrasia concernente il perimetro soggettivo del gravame: nell'epigrafe dell'atto di appello Luca Fancelli risulta indicato unicamente «*in qualità di legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico pro tempore della società La Bastiglia S.r.l.*», laddove la sentenza impugnata ne ha pronunciato la condanna «*in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore*».

L'individuazione del soggetto cui imputare l'impugnazione non può, dunque, arrestarsi alla formula dell'epigrafe, ma va compiuta interpretando l'atto nel suo complesso, secondo il contenuto sostanziale e lo scopo concretamente perseguito, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali (art. 44, comma 3, c.g.c.; art. 156, terzo comma, c.p.c.) e del generale *favor impugnationis*, quale espressione del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; cfr., sulla tassatività delle ipotesi di inammissibilità del gravame e sulla prevalenza del diritto a una decisione di merito, Cass., Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121).

L'impugnazione deve, quindi, ritenersi proposta da Luca Fancelli in proprio, e quale legale rappresentante e amministratore unico pro tempore della società “La Bastiglia S.r.l.”, poi divenuta “Artedile S.r.l.” con integrale

	devoluzione a questo giudice del capo di condanna pronunciato nei suoi confronti-	
	3. Prima di esaminare le specifiche censure contenute nei singoli appelli, ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono l'esame prioritario del primo motivo di entrambi i gravami, con cui gli appellanti censurano, sotto profili in parte coincidenti, il rigetto dell'eccezione di prescrizione.	
	Il motivo è infondato.	
	La disciplina applicabile è quella di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 1 del 2026, che trova applicazione anche al presente giudizio in forza dell'art. 6 della medesima legge, il quale ne ha espressamente previsto l'operatività per i giudizi pendenti.	
	Lo <i>ius superveniens</i> non muta, tuttavia, i termini della decisione. Per effetto della novella, il comma 2 dell'art. 1 dispone ora che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, <i>«indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno»</i> , ovvero, in caso di <i>«occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»</i> , dalla data della sua scoperta.	
	Con riguardo all'occultamento realizzato mediante <i>«condotta attiva»</i> , la disposizione ha dunque recepito e tipizzato – come correttamente osservato dalla Procura generale – i principi consolidati della giurisprudenza contabile, alla cui stregua, quando l'illecito si compie attraverso una condotta attiva, quale la presentazione all'amministrazione di documentazione preordinata all'ottenimento del finanziamento, nella specie anche falsa, l'occultamento è	
	18	

	insito nelle modalità stesse della condotta e il <i>dies a quo</i> della prescrizione	
	decorre dalla scoperta del danno: regola coincidente con quella della	
	disciplina previgente, correttamente applicata dal primo giudice. Profili	
	innovativi la novella presenta, invece, quanto alla fattispecie omissiva, ora	
	tipizzata mediante il riferimento alla « <i>violazione di obblighi di</i>	
	<i>comunicazione</i> », nonché quanto all’esplicitata irrilevanza, nel regime	
	ordinario, della conoscenza del danno da parte dell’amministrazione o della	
	Corte dei conti: profili, entrambi, estranei alla fattispecie in esame, nella quale	
	l’occultamento si è realizzato mediante condotta attiva.	
	In altri termini, nel regime ordinario, il <i>dies a quo</i> del termine prescrizione	
	coincide con il verificarsi della <i>deminutio patrimonii</i> , realizzatasi nella specie	
	con l'erogazione dei contributi nel dicembre 2013, ma nella fattispecie opera,	
	appunto, la deroga prevista per l'ipotesi di doloso occultamento del danno.	
	Orbene, l’occultamento doloso, quale fattore di spostamento della decorrenza	
	della prescrizione, non coincide con il mero dolo dell’illecito, richiedendo un	
	<i>quid pluris</i> , ossia una condotta ulteriore diretta a impedire la conoscibilità del	
	fatto dannoso. Tale <i>quid pluris</i> è, tuttavia, pienamente riscontrabile nella	
	vicenda in esame: la condotta illecita non si è esaurita nella percezione di un	
	contributo non spettante, ma si è realizzata mediante la predisposizione e	
	l'utilizzo di una documentazione di spesa artefatta – fatture in “doppia	
	versione”, recanti identici numero, data e descrizione ma importi maggiorati,	
	e distinte di bonifico alterate – strutturalmente congegnata per superare i	
	controlli documentali dell’amministrazione e per accreditare una	
	rappresentazione di spesa difforme dal vero. Una siffatta condotta decettiva	
	integrata, essa stessa, l’attività specificamente diretta a precludere la scoperta	

	del danno. L’occultamento è consistito, in altri termini, proprio nel	
	nascondere la condotta dolosa attraverso la produzione della documentazione	
	falsa destinata a supportare la richiesta e la rendicontazione del	
	finanziamento: la medesima attività con cui il danno è stato cagionato ne ha,	
	al contempo, precluso la conoscibilità da parte dell’amministrazione (cfr., con	
	richerimento a fattispecie di frode realizzata mediante false fatturazioni, Sez. II	
	centrale d’appello, n. 187/2020, richiamata dalla stessa sentenza impugnata,	
	nonché Sez. II centrale d’appello, n. 210/2023).	
	Né vale obiettare, come fa l’appellante Fancelli, che la Regione fosse titolare	
	di espliciti poteri di verifica e che i controlli in loco avessero attestato la	
	conformità dei lavori al progetto. L’esistenza di poteri ispettivi in capo	
	all’ente erogatore non esclude l’occultamento quando la documentazione sia	
	alterata in modo tale da resistere al controllo esigibile secondo l’ordinaria	
	diligenza: la divergenza tra gli esemplari esibiti in Regione e quelli annotati	
	nella contabilità della società beneficiaria non era rilevabile mediante l’esame	
	della pratica di finanziamento, per definizione formata sui soli documenti	
	artefatti, ma esclusivamente attraverso l’incrocio con la documentazione	
	acquisita presso la società e presso l’istituto di credito, reso possibile soltanto	
	dalla verifica fiscale della Guardia di Finanza. Parimenti, l’avvenuta	
	esecuzione di lavorazioni sull’immobile e la conoscibilità del contratto di	
	appalto non elidono il carattere illecito e ingannatorio della rappresentazione	
	dei costi, che costituisce l’oggetto specifico dell’occultamento.	
	Ne discende che il danno è divenuto oggettivamente conoscibile, ai sensi	
	dell’art. 2935 c.c., soltanto con l’informativa della Guardia di Finanza	
	pervenuta alla Procura contabile il 6 marzo 2019, correttamente assunta dal	

	primo giudice quale <i>dies a quo</i> .	
	Quanto alla posizione del Pllumaj, che invoca una valutazione	
	individualizzata della condotta occultatrice, osserva il Collegio che	
	l'occultamento doloso opera su un piano oggettivo, quale connotazione del	
	fatto dannoso unitariamente considerato, e individua la decorrenza della	
	prescrizione del credito erariale nei confronti di tutti i concorrenti	
	nell'illecito, a prescindere dalla riferibilità personale della condotta	
	occultatrice a ciascuno di essi (in tal senso, Sez. II centrale d'appello, n.	
	210/2023, richiamata dalla Procura generale). La diversa questione	
	dell'effettivo concorso dell'appellante nel fatto dannoso attiene al merito e	
	sarà di seguito esaminata.	
	Assunto quale <i>dies a quo</i> il 6 marzo 2019, l'azione erariale risulta tempestiva,	
	essendo stati gli inviti a dedurre notificati nel corso del 2020 e l'atto di	
	citazione depositato il 15 gennaio 2021, ben prima del decorso del	
	quinquennio.	
	Il primo motivo di entrambi gli appelli deve essere, pertanto, respinto.	
	4. Il secondo motivo dell'appello proposto da Paulin Pllumaj, con cui si	
	censura l'affermazione di responsabilità per difetto di prova della condotta di	
	concorso e dell'elemento soggettivo, è fondato.	
	Giova premettere che nel giudizio di responsabilità amministrativa l'onere	
	della prova degli elementi costitutivi dell'illecito – condotta, nesso causale,	
	danno ed elemento soggettivo – grava sulla Procura attrice, secondo lo	
	standard civilistico del “ <i>più probabile che non</i> ”. Si aggiunga, poi, che il	
	giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale, sicché gli elementi	
	acquisiti nell'istruttoria penale sono liberamente valutabili dal giudice	
	21	

	contabile.	
	Nella specie, il procedimento penale instaurato per i medesimi fatti è stato	
	definito con sentenza del Tribunale di Spoleto n. 631/2025, irrevocabile dal	
	26 novembre 2025, dichiarativa dell'estinzione dei reati per prescrizione:	
	pronuncia che, com'è noto, non spiega efficacia di giudicato nel presente	
	giudizio (artt. 651 e 652 c.p.p.), ma che neppure contiene alcun accertamento	
	positivo di responsabilità utilizzabile in danno dell'appellante.	
	Ciò posto, l'esame degli atti rivela che il compendio probatorio, univoco	
	quanto alla materialità della frode, non consente invece di ascriverne la	
	paternità, neppure a titolo di concorso, al Pllumaj.	
	Peraltro, risulta documentalmente provato: (i) che la ditta individuale	
	dell'appellante emise fatture per prestazioni rese alla "La Bastiglia S.r.l." per	
	l'importo complessivo di euro 122.580,00, quale rinvenuto negli esemplari	
	acquisiti presso la contabilità della società beneficiaria; (ii) che presso gli	
	uffici regionali furono, invece, esibiti esemplari delle medesime fatture –	
	identici per numero, data e descrizione della prestazione – recanti importi	
	maggiorati sino al complessivo ammontare di euro 594.000,00; (iii) che le	
	distinte di bonifico allegate alla rendicontazione risultarono alterate rispetto	
	alle effettive movimentazioni del conto corrente sociale.	
	Orbene, ne deriva che l'attività di duplicazione delle fatture con importi	
	maggiorati e di alterazione delle distinte è stata compiuta su documentazione	
	nella disponibilità del percettore del contributo, in un momento logicamente	
	e cronologicamente successivo all'emissione dei titoli genuini, ed è stata	
	funzionale in via esclusiva alla rendicontazione presentata alla Regione, cui	
	il Pllumaj è rimasto formalmente e materialmente estraneo. Ciò in quanto la	
	22	

	domanda di partecipazione ai bandi, la produzione documentale e i rapporti	
	con gli uffici regionali facevano capo unicamente al Fancelli, quale legale	
	rappresentante della società beneficiaria. Si è trattato di attività che non	
	postulava in alcun modo la cooperazione dell'emittente delle fatture e che ben	
	poteva essere stata realizzata – come la stessa conformazione della dinamica	
	dei fatti suggerisce – a sua insaputa, mediante la mera contraffazione di	
	documenti già emessi.	
	Quanto alle retrocessioni di denaro contante dal Pllumaj al Fancelli,	
	valorizzate in primo grado e dalla Procura generale quale riscontro del <i>pactum</i>	
	<i>sceleris</i> , si tratta di elemento intrinsecamente equivoco: esso trova una	
	spiegazione alternativa non implausibile nei rapporti negoziali dedotti dalle	
	difese – il contratto di appalto depositato in Regione e la programmata	
	cessione al Pllumaj del 45% delle quote riferibili al terreno edificabile di	
	proprietà della “Artedile S.r.l.”, del valore stimato di euro 500.000,00 – e,	
	comunque, quand’anche attestasse anomalie nei flussi finanziari tra le parti,	
	non varrebbe a dimostrare, secondo il criterio del “ <i>più probabile che non</i> ”, la	
	consapevolezza, in capo all'emittente, della destinazione delle fatture alla	
	rendicontazione dei bandi regionali, né – tanto meno – della loro successiva	
	alterazione.	
	A fronte di tale quadro, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui	
	il Pllumaj sarebbe risultato, “ <i>all’esito dell’istruttoria penale e contabile,</i>	
	<i>pienamente consapevole</i> ” delle condotte illecite del Fancelli e partecipe del	
	<i>pactum sceleris</i> si risolve in un enunciato non sorretto dall’indicazione di	
	specifici elementi di prova; né tali elementi sono altrimenti rinvenibili <i>aliunde</i>	
	negli atti, essendosi l’istruttoria penale, peraltro, conclusa senza alcun	

	accertamento di responsabilità.	
	Difetta, in definitiva, la prova tanto della condotta di concorso quanto	
	dell'elemento soggettivo doloso contestato. L'appello deve essere, pertanto,	
	accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda	
	risarcitoria proposta nei confronti di Paulin Pllumaj deve essere respinta, con	
	assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura, ivi compreso quello	
	concernente l'insussistenza del rapporto di servizio, ormai privo di concreto	
	rilievo.	
	5. Il secondo motivo dell'appello Fancelli è fondato nei soli limiti di seguito	
	precisati, relativi alla quantificazione del danno, ed è per il resto infondato.	
	5.1. Quanto alla condotta e all'elemento soggettivo, la prova della	
	responsabilità dell'appellante, a titolo di dolo, è piena e documentata. È il	
	Fancelli, quale legale rappresentante della società beneficiaria, ad aver	
	presentato agli uffici regionali la documentazione di spesa: fatture nella	
	versione “gonfiata” rispetto agli esemplari genuini emessi dalla ditta Pllumaj	
	– dei quali costituivano la duplicazione con importi maggiorati – e distinte di	
	bonifico alterate rispetto alle effettive risultanze del conto corrente sociale,	
	del quale egli solo aveva la disponibilità. Egli era, al contempo, l'unico	
	soggetto ad avere accesso alla pratica di finanziamento e l'unico portatore di	
	un interesse al conseguimento del contributo: la formazione e l'utilizzo della	
	documentazione artefatta non possono, pertanto, che essergli ascritti.	
	Peraltro, la volontà dell'evento dannoso, richiesta ai fini del dolo erariale, non	
	consiste nella rappresentazione di un pregiudizio astrattamente inteso, ma	
	nella consapevole preordinazione della condotta al conseguimento di	
	un'utilità non spettante a carico dell'erario: chi rappresenta	
	24	

	all'amministrazione costi superiori a quelli sostenuti, mediante	
	documentazione contraffatta, si rappresenta e vuole, per ciò stesso, la	
	percezione di un contributo maggiore del dovuto, nella quale il danno erariale	
	immediatamente si risolve.	
	Né l'antigiuridicità della condotta è esclusa dall'avvenuta realizzazione delle	
	opere: ciò che rileva non è la materiale esecuzione di lavorazioni	
	sull'immobile, ma lo sviamento delle risorse pubbliche dalla funzione cui	
	erano destinate, realizzato commisurando il contributo a una spesa in parte	
	inesistente (cfr., in termini, Sez. I centrale d'appello, n. 16/2024).	
	5.2. Fondata è, invece, la censura concernente la quantificazione del danno.	
	Il Collegio non ignora l'orientamento secondo cui la violazione del	
	programma di finanziamento, frustrando l'interesse pubblico ad esso sotteso,	
	comporterebbe un danno pari all'intero importo erogato, tenuto anche conto	
	della previsione, nei bandi, della revoca del beneficio per l'inosservanza delle	
	relative clausole: in questa prospettiva, l'inquinamento della procedura	
	mediante documentazione non veritiera renderebbe l'intera erogazione priva	
	di titolo e, come tale, integralmente dannosa.	
	Reputa, tuttavia, il Collegio più corretto – nella sede propria del giudizio di	
	responsabilità erariale – valorizzare il profilo risarcitorio del danno effettivo	
	rispetto a quello <i>lato sensu</i> sanzionatorio, che attiene al piano del rapporto	
	amministrativo di sovvenzione. Oggetto dell'accertamento demandato a	
	questa Corte non è, infatti, la caducazione del beneficio quale conseguenza	
	della violazione degli obblighi del beneficiario – effetto che l'ordinamento	
	affida alla revoca e agli strumenti dell'autotutela – bensì la concreta	
	<i>deminutio patrimonii</i> subita dall'ente erogatore. Così ragionando, appare a	
	25	

	questo Collegio più coerente con i principi della responsabilità	
	amministrativa ritenere che il danno vada commisurato al differenziale tra	
	quanto percepito per effetto della condotta illecita e quanto sarebbe stato	
	comunque dovuto in applicazione dei criteri del bando alla spesa	
	effettivamente sostenuta e documentata.	
	Risultando già disposta la revoca del beneficio, resta ferma la facoltà	
	dell'amministrazione di procedere al recupero integrale in via amministrativa,	
	dovendosi di ogni somma eventualmente recuperata tenere conto in sede di	
	esecuzione della presente sentenza, onde evitare duplicazioni.	
	I bandi regionali commisuravano il contributo, in regime <i>de minimis</i> , al	
	trentacinque per cento della spesa ammissibile documentata. Ne consegue	
	che, a fronte di lavori comunque eseguiti e di una spesa genuinamente	
	documentata – quale risultante dagli esemplari non alterati delle fatture – pari	
	ad euro 122.580,00, la società beneficiaria avrebbe comunque conseguito un	
	contributo, sia pure di minore importo (euro 42.903,00 = al 35% di	
	euro 122.580,00). Il danno erariale effettivo non coincide, dunque, con	
	l'intero ammontare erogato, ma con il solo differenziale indebitamente	
	percepito, pari alla differenza tra quanto erogato (euro 200.000,00) e quanto	
	sarebbe spettato applicando l'aliquota del trentacinque per cento alla spesa	
	effettivamente documentata (euro 42.903,00), ossia euro 157.097,00.	
	A tale importo deve essere aggiunta la quota degli interessi legali.	
	Il danno erariale contestato dalla Procura regionale e determinato nella	
	sentenza impugnata in euro 232.798,77, si componeva, infatti, dell'intero	
	importo erogato per le due tipologie di finanziamento (euro 200.000) e dei	
	relativi interessi legali, come calcolati nella determinazione dirigenziale della	

	Regione Umbria n. 11346 del 11.11.2019 (euro 32.798,77).	
	Poiché la determinazione dell’importo del danno in termini di differenziale	
	non consente di scomputare specifiche quote per ciascuna delle due voci di	
	contributo, cui corrispondono distinti criteri di calcolo di interessi, gli stessi	
	sono determinati in via equitativa, secondo i criteri e le decorrenze previsti	
	dal bando più favorevole agli appellanti - quello approvato con d.d. n.	
	1345/2009 (bando alberghi) - nell'importo di euro 7.000,00.	
	Il danno è, pertanto, riquantificato in euro 164.097,00 (euro 157.097,00 ed	
	euro 7.000,00).	
	Per l’effetto, in parziale accoglimento dell’appello, il sig. Fancelli è	
	condannato, in proprio, e quale legale rappresentante e amministratore unico	
	pro tempore della società “La Bastiglia S.r.l.”, poi divenuta “Artedile S.r.l.”	
	al pagamento, in favore della Regione Umbria, della somma di euro	
	164.097,00.	
	5.3. Sulla somma rivalutata spettano gli interessi legali anno per anno, dal	
	momento della liquidazione.	
	Quanto alla misura cautelare, il sequestro conservativo disposto con decreto	
	presidenziale del 20 gennaio 2021 e confermato con ordinanza n. 2 del 2021	
	conserva efficacia nei limiti della minor somma oggetto di condanna, come	
	rideterminata dalla presente sentenza, cui gli atti esecutivi dovranno	
	conformarsi (art. 336 c.p.c.).	
	6. In ordine alle istanze istruttorie formulate dagli appellanti, le stesse restano	
	assorbite quanto al Pllumaj e devono essere disattese quanto al Fancelli,	
	risultando il quadro documentale acquisito esaustivo ai fini del decidere e	
	risolvendosi le richieste nella sollecitazione di una rivalutazione di elementi	
	27	

	già in atti.	
	7. Quanto alle spese, con riferimento alla posizione del Pllumaj, in	
	applicazione della disciplina generale, la peculiarità e la complessità delle	
	questioni trattate, unitamente al rigetto del primo motivo di gravame,	
	giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.	
	Le spese del presente grado seguono, invece, la soccombenza quanto al	
	Fancelli e sono liquidate come da dispositivo. Resta ferma, altresì, la	
	condanna alle spese del primo grado, nella misura ivi liquidata, limitatamente	
	alla quota gravante sul medesimo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi in epigrafe, in	
	parziale riforma della sentenza n. 46/2022 della Sezione giurisdizionale	
	regionale per l'Umbria, così provvede:	
	a) accoglie l'appello principale proposto da Paulin Pllumaj e, per l'effetto,	
	respinge la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, con integrale	
	compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio;	
	b) accoglie in parte l'appello incidentale proposto da Luca Fancelli,	
	limitatamente alla quantificazione del danno, e, per l'effetto, lo condanna in	
	proprio, e quale legale rappresentante e amministratore unico pro tempore	
	della società "La Bastiglia S.r.l.", poi divenuta "Artedile S.r.l." al pagamento,	
	in favore della Regione Umbria, della somma di euro 164.097,00, oltre	
	interessi legali, sulla somma rivalutata, nei termini di cui in motivazione;	
	- ridetermina nella suddetta somma comprensiva di accessori l'importo del	
	sequestro conservativo disposto con decreto presidenziale del 20 gennaio	
	28	

